

**Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 —  
Commissione/Atlantic Energy**

(Causa T-182/08) <sup>(1)</sup>

*(«Clausola compromissoria — Contratto di sostegno finanziario concluso nell'ambito di un programma specifico nel settore dell'energia non nucleare — Mancato rispetto del contratto — Rimborso degli anticipi versati — Compensazione ex lege — Procedimento in contumacia»)*

(2009/C 205/63)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente A.M. Rouchaud-Joët e S. Lejeune, poi A.M. Rouchaud-Joët e F. Mirza, agenti, assistiti da M. Jarvis, Barrister)

*Convenuta:* Atlantic Energy Ltd (Truro, Cornovaglia, Regno Unito)

**Oggetto**

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE inteso a far condannare la resistente a rimborsare un anticipo versato dalla Comunità europea, oltre a interessi, nel contesto del contratto BU 183/95 UK/AT

**Dispositivo**

- 1) La Atlantic Energy Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione delle Comunità europee l'importo di EUR 226 010, oltre agli interessi previsti dall'art. 23.1 delle condizioni generali del contratto BU 183/95 UK/AT per i periodi, da una parte, dal 1° giugno 1996 al 28 febbraio 2002 e, dall'altra, dal 16 luglio 2002 e il 31 maggio 2008, dedotta la somma di EUR 3 610,53, essendo detta somma definitiva, a sua volta, comprensiva degli interessi previsti dall'art. 23.1 delle menzionate condizioni generali dal 1° giugno 2008 fino alla data di totale rimborso del debito.
- 2) La Atlantic Energy Ltd è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 5.7.2008.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 —  
Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI —  
Schwarzbräu (ALASKA)**

(Causa T-225/08) <sup>(1)</sup>

*[Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario figurativo ALASKA — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]*

(2009/C 205/64)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Wadenbach)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania) (rappresentante: avv. L. Schlarmann)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 877/2004-4) relativa ad un procedimento di nullità tra la Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH e la Schwarzbräu GmbH

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI).
- 3) La Schwarzbräu GmbH sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 223 del 30.8.2008.